

Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA. Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto

L'Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornisce i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n.104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l'autofattura emessa al momento dell'estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l'estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Depositi IVA. Se il soggetto estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti

Le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull'emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non vi fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto.

Rappresentante fiscale in Italia di una società Ue. Per l'estrazione di beni da

deposito IVA l'autofattura può essere analogica o elettronica extra SdI

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l'estrazione dei beni dai depositi IVA.